

Città metropolitana di Roma Capitale
Dipartimento IV, Servizio 4
Ufficio Autorizzazione Integrata Ambientale

<i>Installazione</i>	Produzione e trasformazione dei metalli
<i>Localizzazione</i>	Via Anticoli Corrado n. 53, 00156 Roma
<i>Gestore</i>	GALVANICA ITALIA Srl Sede legale: Via Anticoli Corrado n. 53, 00156 Roma
<i>Tipologia IPPC</i>	2.6. Trattamento di superficie di metalli o materie plastiche mediante processi elettrolitici o chimici qualora le vasche destinate al trattamento utilizzate abbiano un volume superiore a 30 m ³ .
<i>Trattamenti galvanici effettuati</i>	<p>l'azienda svolge trattamenti galvanici di metalli vari:</p> <ul style="list-style-type: none">• zincatura (linea 1);• trattamenti elettrolitici di diversa natura: ramatura, argentatura, stagnatura, nichelatura;• cromatura decorativa;• nichelatura, stagnatura e ramatura (linea 2);• ossidazione anodica (linea 3);• trattamenti elettrolitici di diversa natura: ramatura, argentatura, doratura, stagnatura e nichelatura (linea 4 manuale);• trattamenti elettrolitici di diversa natura: ramatura, doratura, stagnatura e nichelatura (linea 5 manuale);• nichelatura, ramatura e cromatura (a base di cromo III) (linea 6);• nichelatura, ramatura e cromatura (a base di cromo III) (linea 7);• argentatura (linea 8 e linea 10);• impianto di lavaggio (linea 9).

ALLEGATO TECNICO

PRESCRIZIONI GENERALI

Il Gestore deve:

1. entro **30 giorni** dalla data del rilascio del presente provvedimento, comunicare alla Città metropolitana di Roma Capitale (d'ora in avanti Città metropolitana) e all'Arpa Lazio Sezione di Roma (di seguito Arpa Lazio), ai sensi del comma 1 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006, di attuare le condizioni stabilite nell'autorizzazione integrata ambientale (di seguito AIA), allegando la quietanza di cui al punto 2.; nella medesima comunicazione dovranno essere indicati il nominativo e i contatti telefonici del Referente IPPC;
2. entro il 30 gennaio di ogni anno per i controlli programmati nel relativo anno solare, in ottemperanza a quanto previsto dal comma 1 lettera b) dell'articolo 6 del Decreto Interministeriale 24 aprile 2008, versare ad Arpa Lazio la tariffa relativa alle attività di controllo programmato previste nel Piano Monitoraggi e Controllo (di seguito PMeC);
3. entro il 1° marzo di ogni anno, in ottemperanza a quanto previsto al comma 2 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006, presentare alla Città metropolitana, all'Arpa Lazio e al Comune di Roma Capitale (d'ora in avanti Comune), una relazione che contenga i dati relativi agli autocontrolli dell'impianto e un commento ai dati presentati in modo da evidenziare le prestazioni ambientali dell'impianto nel tempo; congiuntamente inviare copia degli autocontrolli ostensibili al pubblico; ove tale copia non pervenisse la Città metropolitana è autorizzata a pubblicare gli autocontrolli completi;
4. entro il 30 aprile di ogni anno, compilare in via telematica la dichiarazione PRTR (Pollutant Release and Transfer Register) relativa alle emissioni in aria, acqua, suolo e trasferimento di rifiuti, ai sensi dell'art. 5 del Regolamento CE n. 166/2006, dando comunicazione alla Città metropolitana dell'avvenuta compilazione entro il mese di maggio. Le informazioni relative alla procedura telematica sono disponibili sul sito internet <http://www.eprtr.it/homepage.asp> ;
5. entro 90 giorni dal ricevimento della presente autorizzazione, provvedere ad implementare il sistema di captazione delle emissioni prevedendo delle specifiche cappe di aspirazione:
 - a) nella linea due – Vasche di decapaggio;
 - b) sulla linea tre – Vasche di neutralizzazione;
 - c) sulla linea 6 e 7 – Vasche di decapaggio, ramatura e nichelatura;
6. successivamente all'installazione delle nuove cappe la società dovrà effettuare le prove analitiche tese ad accertare, oltre al rispetto dei limiti alle emissioni, anche l'effettiva capacità di aspirazione del sistema di captazione degli inquinanti. A seguito dell'esito delle analisi di cui al punto precedente qualora se ne ravvisi la necessità, la società dovrà presentare apposita istanza di modifica non sostanziale fornendo tutte le caratteristiche fluidodinamiche del punto di emissione;
7. tenere a disposizione degli Enti preposti al controllo, per gli approfondimenti del caso, presso la sede dell'impianto, copia integrale della documentazione tecnica presentata per il rilascio del presente provvedimento e delle successive modifiche;
8. comunicare, con almeno 15 giorni di anticipo all'Arpa Lazio e per conoscenza alla Città metropolitana, le date in cui intende effettuare gli autocontrolli delle matrici ambientali e fornire, ai sensi del comma 5 dell'art. 29-decies del D.Lgs. 152/2006, tutta l'assistenza necessaria per lo svolgimento di qualsiasi verifica tecnica relativa all'impianto, al fine di consentire le attività di vigilanza e controllo (in particolare si prescrive che il Gestore garantisca l'accesso agli impianti del personale incaricato dei controlli); inoltre assicurare la presenza nell'insediamento di personale in grado di assistere ai controlli, ai campionamenti e ai sopralluoghi;
9. comunicare, con almeno 60 giorni di anticipo, le eventuali modifiche che si intendono effettuare sull'installazione (come definite nell'articolo 5 comma 1 lettera l del D. Lgs. 152/06) alla Città

metropolitana, all'Arpa Lazio ed al Comune. Tali modifiche saranno valutate dalla Città metropolitana (Autorità Competente), ai sensi dell'art. 29-nonies del D. Lgs 152/2006. La Città metropolitana, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'AIA e/o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche proposte siano sostanziali ai sensi dell'articolo 5, comma 1 lettera l-bis del D. Lgs 152/2006, ne dà notizia al Gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione, ai fini degli adempimenti di cui al citato articolo 29-nonies D. Lgs. 152/2006. Decorso tale termine, senza comunicazioni da parte della Città metropolitana, il Gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate. Nel caso in cui le modifiche proposte, ad avviso del Gestore o a seguito della comunicazione di cui sopra, risultino sostanziali, il Gestore dovrà inoltrare all'Autorità Competente una nuova domanda di autorizzazione;

10. comunicare immediatamente e comunque entro 8 ore alla Città metropolitana, al Comune e all'Arpa Lazio i risultati dei controlli delle emissioni relative all'impianto, in caso di inconvenienti e incidenti che influiscano in modo tale da non consentire il rispetto dei valori limite di emissione, ai sensi dell'art. 29-decies, comma 3 lettera c), del D. Lgs. 152/06;
11. nel caso si verifichi una anomalia o un guasto nell'impianto che determina emissioni fuori norma, oltre all'informazione alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio entro le otto ore lavorative successive al verificarsi dell'evento, il Gestore deve interrompere il funzionamento dell'impianto nel più breve tempo possibile, compatibilmente alla tipologia di impianto, ripristinare lo stesso nei tempi necessari, dando contezza alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio dell'intervento effettuato (verbale di intervento della ditta terza o quanto altro necessario);
12. qualora si intenda cessare l'attività, darne comunicazione preventiva alla Città metropolitana, al Comune e ad Arpa Lazio. La Città metropolitana, a seguito della citata comunicazione, stabilirà una scadenza entro la quale il Gestore dovrà presentare, alla Città metropolitana stessa, nonché all'Arpa e al Comune, un adeguato piano di dismissione e ripristino del sito;
13. qualora si intenda interrompere temporaneamente tutte le attività dello stabilimento per un periodo superiore a 30 giorni, comunicare alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio le seguenti informazioni:
 - le misure che verranno intraprese nel periodo di sospensione al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi e finalizzate a evitare incidenti e limitarne le conseguenze;
 - la data presumibile di riattivazione degli impianti.La ripresa delle attività deve essere comunicata alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio con almeno 5 giorni di preavviso; si ricorda che, nel periodo di interruzione, risultano sospese solo le prescrizioni strettamente collegate all'esercizio dell'impianto oggetto di sospensione, mentre tutte le altre restano vigenti;
14. comunicare alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio, eventuali cambiamenti riguardanti ruoli e responsabilità nella gestione degli impianti e dei processi; in particolare la comunicazione relativa alla variazione nella titolarità della gestione dell'impianto deve avvenire entro 30 giorni anche nelle forme dell'autocertificazione ai fini della volturazione dell'AIA, ai sensi dell'art. 29-nonies c. 4 del D. Lgs. 152/06;
15. per l'effettuazione degli autocontrolli e per la presentazione dei relativi risultati devono essere seguite le norme CEN o, laddove non disponibili, le pertinenti norme ISO ovvero le norme nazionali o internazionali, nonché le metodiche riportate nell'Allegato II del D.M. 31/01/2005 e nel Decreto Tariffe del 24/04/2008, che assicurino dati equivalenti sotto il profilo della qualità scientifica; per quanto riguarda gli autocontrolli alle emissioni in atmosfera, il Gestore dovrà effettuare la valutazione della conformità dei valori misurati ai valori limite di emissione secondo i criteri stabiliti nell'Allegato VI, parte quinta del D. Lgs. 152/06; in particolare, per le misure discontinue, le emissioni convogliate si considerano conformi ai valori limite se, nel corso di una misurazione, la concentrazione calcolata come media di almeno 3 letture consecutive e riferita ad un'ora di funzionamento dell'impianto nelle condizioni di esercizio più gravose non supera il valore limite di emissione;

16. identificare, fisicamente, apponendo in maniera chiara la codifica adottata nel presente atto, tutti i punti di emissione (scarichi, emissioni in atmosfera), le aree di stoccaggio dei rifiuti, gli impianti e le materie prime e prodotti;
17. adottare tutte le misure gestionali al fine di prevenire fenomeni di inquinamento significativi ed adottare le misure necessarie per prevenire gli incidenti e limitare le conseguenze;
18. garantire che le operazioni autorizzate siano svolte in conformità con le vigenti normative di tutela ambientale, di salute e di sicurezza sul lavoro e di igiene pubblica;
19. evitare qualsiasi rischio di inquinamento al momento della cessazione definitiva dell'attività e ripristinare, ove necessario, il sito stesso ai sensi della normativa vigente in materia di bonifiche e ripristino ambientale; a far tempo dalla chiusura dell'impianto e fino all'avvenuta bonifica e ripristino dello stato dei luoghi, il soggetto autorizzato è responsabile per ogni evento dannoso che si dovesse eventualmente produrre, ai sensi della vigente legislazione civile e penale;
20. provvedere a conservare tutti i dati derivanti dal monitoraggio specificato nel PMeC presso lo stabilimento in formato elettronico e/o cartaceo almeno fino al termine di validità della presente autorizzazione ;
21. adeguarsi ad eventuali integrazioni e/o modificazioni normative in materia ambientale ed igienico sanitaria che dovessero subentrare successivamente all'adozione della presente autorizzazione;
22. mantenere un adeguato piano di manutenzione ordinaria gli impianti, le strutture e i sistemi di contenimento, come previsto dal PMeC; nel caso in cui un sistema di contenimento debba essere sostituito, il nuovo dispositivo dovrà garantire almeno lo stesso livello di protezione del precedente;
23. mettere in sicurezza linee, macchinari dismessi ed eventuali impianti temporaneamente fuori uso e contrassegnarli con idonea cartellonistica che ne permetta una corretta identificazione;
24. vista la localizzazione dell'impianto in zona R4 a rischio idraulico di esondazione (DPCM di approvazione PS5 del 19/03/2009), i depositi dei prodotti e quelli dei rifiuti devono essere localizzati, come misura precauzionale, ad una altezza minima di 70 cm dal piano di calpestio;
25. i quantitativi di sostanza pericolose presenti nell'installazione IPPC dovranno essere inferiori alle soglie individuate dal DLgs 334/99 come modificato dal DLgs 238/2005 in materia di applicabilità della normativa in materia di rischio di incidente rilevante; nel caso in cui il Gestore verifichi di rientrare nel campo di applicazione del decreto sopracitato, deve darne comunicazione immediata alla Città metropolitana, ad Arpa Lazio e al Comune ed avviare lo specifico procedimento;
26. la società dovrà mantenere valida, per tutta la durata del provvedimento autorizzativo di AIA, la certificazione UNI EN ISO 14001 e trasmettere, alla Città metropolitana, i rinnovi periodici della stessa (primo rinnovo entro 06/06/2019); la società dovrà inoltre comunicare, entro 48 ore, eventi relativi alla sospensione o al ritiro della certificazione ambientale, avendo cura di specificare le motivazioni che hanno portato l'ente di certificazione all'adozione dei provvedimenti richiamati;
27. entro 30 giorni dalla comunicazione di cui al punto n° 1, la società dovrà presentare le integrazioni alla relazione sulla verifica della sussistenza dell'obbligo di presentazione della relazione di riferimento (rif. prot. 53373 del 21/04/2015) richieste con nota prot. 31280 del 24/02/2016 e di seguito riassunte:
 - 1) nella pre-relazione devono essere considerate tutte le materie prime / ausiliarie / di laboratorio e i combustibili che possono essere utilizzati nello stabilimento, anche se non adoperati nell'anno preso come riferimento (2014); è necessario, infatti, riferire le quantità anche alla massima capacità produttiva dell'impianto; inoltre l'analisi dei rischi deve essere effettuata per tutte le sostanze pericolose presenti nello stabilimento e non solo per quelle che superano le soglie;

2) integrare la relazione con:

- descrizione delle caratteristiche del sito e dell'impianto;
- le procedure di gestione dei rischi ai fini del contenimento della fuoriuscita di sostanze pericolose;
- una relazione circa le caratteristiche geologiche e idrogeologiche del sito per determinare l'eventuale possibilità di contaminazione suolo-acque;
- descrizione delle sostanze manipolate manualmente e di quelle stoccate;
- descrizione dei presidi ambientali atti a scongiurare contaminazioni e dei metodi di verifica utilizzati per il controllo delle quantità delle sostanze pericolose in entrata e in uscita;

MATERIE PRIME

28. la Società è autorizzata ad utilizzare tutte le materie prime ed ausiliarie riportate nella tabella C1 del PMeC; qualsiasi variazione delle stesse dovrà essere preventivamente comunicata secondo le modalità previste nella prescrizione n° 9, affinché la Città metropolitana possa valutare la modifica richiesta; nel caso delle materie ausiliarie la comunicazione dovrà avvenire solo se risulta modificata la composizione chimica o sia presente una differente frase di rischio;

29. qualsiasi variazione significativa relativa al consumo delle materie prime (es. per entrata di una nuova commessa) deve essere preventivamente comunicata alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio;

EMISSIONI IN ATMOSFERA

30. il Gestore dovrà rispettare il seguente quadro emissivo, in tutte le condizioni di esercizio, relativamente ai parametri fisici e chimici emessi in atmosfera:

Numero emissione	Portata Nm ³ /h	Temperatura °C	Parametri controllati	⁽¹⁾ Limiti mg/Nm ³	Sistema abbattimento
E1 – Aspirazione vasche di trattamento	11.000	25	Polveri	5	scrubber
			Acido cloridrico	1	
			Acido solforico	1	
			Nichel e i suoi composti come nichel	0,08	
			Cromo VI	0,1	
			Composti come cromo(cromo totale)	0,1	
			Rame	0,02	
			Zinco	0,1	
			Piombo	0,05	
			Stagno e i suoi composti come Sn, Cianuri espressi come CN	3	
			Argento	1	
			Idrossido di sodio	1	
			SOx come SO ₂	10	
			Ossido di azoto (acido totale formatosi come NO ₂)	100	

(1) I valori limite di emissione degli inquinanti sono riferiti al valore medio orario e si riferiscono a condizioni standard: gas secco a una temperatura di 273 K e una pressione pari a 1013 hPa.

31. è vietato l'utilizzo dei ricambi di aria per allontanare le emissioni originate dall'attività produttiva, fermo restando quanto previsto dalla normativa vigente in materia di salubrità degli ambienti di lavoro;
32. effettuare, con periodicità indicata nel PMeC, le misure delle emissioni nelle più gravose condizioni di esercizio degli impianti; utilizzare per la verifica del rispetto dei limiti di emissione i metodi di prelievo ed analisi riportati nella prescrizione n° 15;
33. i condotti per l'emissione in atmosfera degli effluenti devono essere provvisti di idonee prese (dotate di opportuna chiusura) per la misura ed il campionamento degli stessi, realizzate e posizionate in modo da consentire il campionamento secondo le norme vigenti; la sezione di campionamento deve essere resa accessibile e agibile per le operazioni di rilevazione con le necessarie condizioni di sicurezza;
34. il Gestore dovrà garantire che siano limitate le emissioni diffuse e fugitive;
35. in caso di superamento dei limiti fissati dall'autorizzazione, il Gestore dovrà cessare le attività del sito sino al ritorno ad una situazione normale e informare Arpa Lazio, Comune e Città metropolitana entro 8 ore; nella comunicazione dovrà riportare le seguenti informazioni: l'impianto interessato, ora dell'evento, dati analitici del superamento (composizione dell'emissione e concentrazioni misurate), cause individuate, azioni messe in atto in seguito all'accadimento. Il referente IPPC deve essere a disposizione delle autorità citate per fornire i chiarimenti che saranno richiesti;
36. il Gestore non dovrà modificare le condizioni operative che danno luogo alla formazione dell'emissione quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo;
37. i camini devono essere verticali e realizzati in modo da consentire la migliore dispersione dell'effluente gassoso nell'atmosfera, secondo le prescrizioni stabilite da regolamenti comunali o dalla competente autorità sanitaria; il punto di emissione deve risultare più elevato almeno di 1 metro rispetto agli edifici presenti nel raggio di 10 metri e rispetto alle aperture di locali abitati nel raggio di 50 metri;
38. **in considerazione delle modifiche apportate ai limiti alle emissioni in atmosfera, il Gestore dovrà effettuare la messa a regime dell'impianto, effettuando 3 analisi alle emissioni E1 nell'arco di 10 giorni; gli esiti delle determinazioni analitiche dovranno essere trasmesse alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio entro i successivi 40 giorni a far data dal campionamento;**
39. **la società all'avvio delle nuove attività di cromatura e argentatura dovrà effettuare, in tre giorni non consecutivi nell'arco di dieci giorni, le analisi al punto di emissione E1 secondo la tempistica stabilita nella prescrizione n° 8; i risultati degli autocontrolli dovranno essere trasmessi alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio entro 40 giorni dal campionamento e dovranno essere indicate le attività svolte nell'impianto collegate al punto di emissione E1 al momento dell'autocontrollo;**
40. i risultati delle analisi eseguite alle emissioni in atmosfera, da allegare al report annuale degli autocontrolli e da tenere comunque a disposizione all'interno dello stabilimento, devono riportare almeno le seguenti informazioni: numero, denominazione e caratteristiche del punto di emissione; ora, data e durata del prelievo; parametri di esercizio dell'impianto; esiti delle misure (concentrazioni, portata, temperatura, tenore di ossigeno, etc.) con deviazione standard e valori limite; metodiche di campionamento e di analisi, il laboratorio e la firma di un tecnico abilitato; inoltre dovranno essere specificati i valori delle tre letture eseguite per il calcolo della concentrazione media in conformità al punto 2.3 dell'Allegato VI alla Parte Quinta del D. Lgs. 152/06;
41. entro il 1 marzo di ogni anno, presentare alla Città metropolitana, il Piano di Gestione Solventi ai sensi dell'art. 275 del D.Lgs 152/06 e dei paragrafi 3.1, 4.1 e 4.2 della Parte I dell'allegato III alla Parte V del medesimo D.Lgs.;

42. il Gestore dovrà verificare il contenuto di solvente presente nelle morchie derivanti dall'attività galvanica di cui al codice CER 140604* con cadenza prevista nel PMeC;
43. in considerazione del potenziale impatto odorigeno derivante dal trattamento dei reflui acquosi, la società dovrà effettuare un monitoraggio degli odori entro **giugno 2018**; i risultati dovranno essere trasmessi entro 30 giorni dall'effettuazione del campionamento. Ad esito dei controlli l'autorità competente si riserva decidere se fissare ulteriori prescrizioni che comunque saranno considerate come modifiche non sostanziali;

CONSUMO RISORSE IDRICHE E SCARICHI IDRICI

44. il Gestore della società dovrà assicurare il rispetto dei limiti di emissione al corpo idrico superficiale per i seguenti scarichi idrici:

Sigla scarico	Tipologia di scarico	Recettore
MI1	Meteoriche (discendenti delle coperture)	Fosso Pratolungo
MI2	Meteoriche (discendenti delle coperture)	
AD1	Scarico acque reflue domestiche	
AI1	Scarico acque reflue industriali	
SF1	Scarichi idrici finali	

45. il Gestore deve adottare idonei sistemi atti a garantire il rispetto dei criteri generali per un corretto e razionale uso dell'acqua, in modo da favorirne il massimo risparmio nell'utilizzazione;
46. è fatto divieto al Gestore, nell'area esterna presente nell'installazione IPPC, effettuare lavorazioni, lavaggi di materiali o semilavorati, di effettuare lavaggi di attrezzature o automezzi, depositare materiali, materie prime, prodotti ecc.;
47. negli scarichi MI1 e MI2 di acque meteoriche devono essere assenti le sostanze pericolose di cui alla Tab. 5 e Tab 3/A dell'allegato 5 alla Parte terza del D. Lgs. 152/06. Gli scarichi dovranno essere resi accessibile per il campionamento da parte dell'autorità competente per il controllo nel punto assunto per la misurazione;
48. il Gestore deve registrare con frequenza stabilita nel PMeC i consumi idrici, distinti tra acqua per uso produttivo e acqua per uso civile;
49. almeno 48 ore prima di effettuare lo scarico industriale AI1, il Gestore dovrà darne comunicazione via pec alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio, con indicazione della durata presunta dello scarico medesimo;
50. installare, entro 6 mesi dalla comunicazione di cui alla prescrizione n° 1 del presente Allegato Tecnico, dandone riscontro alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio, un punto di controllo, da denominare MI2, sul secondo ramo di acque meteoriche a monte dello scarico finale SF1; contemporaneamente trasmettere la planimetria B21 delle rete fognarie aggiornata;
51. gli scarichi delle acque reflue industriali contenenti sostanze pericolose AI1 e lo scarico finale SF1 in corpo idrico superficiale, denominato "fosso di Pratolungo" devono rispettare i limiti della tab.3, All.5, Parte III, al D. Lgs 152/2006;
52. lo scarico delle acque reflue domestiche AD1 (che confluisce nello scarico SF1) in corpo idrico superficiale, denominato "fosso di Pratolungo" deve rispettare i limiti della tab.3, All.5, Parte III, al D. Lgs 152/2006 limitatamente ai parametri: BOD, COD e SS;

- 53.il Gestore non dovrà modificare le condizioni operative che danno luogo alla formazione degli scarichi quando sono iniziate o sono in corso operazioni di controllo; il Gestore non dovrà ostacolare altresì le operazioni di controllo delle condizioni, in atto o potenziali, che determinano la formazione di qualunque tipologia di scarico, nonché dovrà consentire il prelievo dei campioni;
- 54.il sistema di trattamento delle acque di scarico dovrà essere sottoposto a regolare manutenzione come previsto dal PMeC; le manutenzioni dovranno essere registrate su apposito registro;
- 55.i risultati delle analisi eseguite agli scarichi idrici, da allegare al report annuale degli autocontrolli e da tenere comunque a disposizione all'interno dello stabilimento, firmati da tecnico abilitato e validati dal Gestore stesso con verifica di conformità ai limiti di emissione, devono essere chiaramente indicati: il laboratorio, il numero e la denominazione del punto di scarico, l'ora, la data, gli esiti delle misure, le metodiche utilizzate, i valori limite e la firma di un tecnico abilitato;

RUMORE

56. rispettare i livelli di immissione sonora della vigente normativa, con particolare riferimento al D.P.C.M. 14 novembre 1997, definiti altresì dal vigente Piano di classificazione acustica (PCA) del territorio del Comune di Roma;
- 57.tutte le modifiche della linea di produzione e degli impianti di servizio, conseguenti ad ammodernamenti o manutenzioni ordinaria e straordinaria devono essere attuate, verificando che le componenti installate non peggiorino la situazione delle emissioni sonore;
- 58.il Gestore deve provvedere a monitorare i livelli sonori emessi, con la frequenza riportata nel PMeC e comunque nei seguenti casi:
- modifica del piano di zonizzazione acustica del territorio comunale,
 - installazione di nuovi impianti che per le loro caratteristiche strutturali o di posizione possano generare un peggioramento del clima acustico;
- 59.gli esiti delle misure effettuate e le relative interpretazioni devono essere conservati presso lo stabilimento fino al termine di validità della presente autorizzazione;
- 60.il rapporto analitico della valutazione del rumore deve essere redatto da un tecnico competente qualificato con strumento tarato (abilitazione del tecnico e rapporto di taratura dello strumento devono essere allegati al rapporto) e dovrà essere relativo al funzionamento nel conduzioni operative più gravose. Nel rapporto dovrà essere presente un confronto diretto tra le misure effettuate nei diversi punti e il limite al di sotto del quale l'immissione in quel punto è conforme e dovrà essere adeguatamente giustificata la scelta dei punti di misura. Il rapporto dovrà contenere la valutazione della necessità di adottare il criterio differenziale;
- 61.nel caso in cui i risultati delle campagne di misura mettano in evidenza il superamento dei limiti presso i recettori, il Gestore dovrà inviare tempestivamente alla Città metropolitana, ad Arpa Lazio e al Comune un piano di intervento di bonifica e una procedura per la gestione del transitorio;
- 62.come disposto dall'Ufficio Compatibilità acustica ambientale Impianti e Infrastrutture Urbane del comune di Roma Capitale con parere 14136 del 10/03/2017, la società deve verificare, avvalendosi di tecnico competente in acustica ambientale, i livelli di rumore post-operam preventivamente stimati nella valutazione di impatto acustico (prot. 27280 del 21/02/2017); in caso di difformità da quanto preventivamente stimato, la società dovrà presentare presso l'Ufficio Compatibilità acustica ambientale Impianti e Infrastrutture Urbane del comune di Roma Capitale e per conoscenza alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio nuova documentazione tecnica di impatto acustico ambientale attestante gli interventi di bonifica acustica posti in essere, corredata di quanto necessario per consentire all'Ufficio Compatibilità acustica ambientale Impianti e Infrastrutture Urbane del comune di Roma Capitale di

esprimere il parere di competenza; le date di svolgimento della campagna di monitoraggio dovranno essere comunicate con le modalità previste nella prescrizione n° 8;

RIFIUTI

- 63.il Gestore deve evitare la produzione di rifiuti, a norma del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.; in caso contrario i rifiuti sono recuperati o, ove ciò sia tecnicamente ed economicamente impossibile, sono eliminati evitandone e riducendone l'impatto sull'ambiente, a norma del medesimo decreto legislativo;
- 64.il Gestore è responsabile della corretta classificazione dei rifiuti generati nelle varie fasi del processo produttivo e deve garantire la regolare gestione amministrativa secondo quanto previsto dal Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.. art.190, i successivi D.M. 17.12.2009, modificato da D.M. 15 febbraio 2010 in materia di SISTRI; inoltre se un rifiuto è classificato con codice a specchio deve essere eseguita la procedura definita nel Decreto Legge 24 giugno 2014 n. 91 convertito con modificazioni dalla Legge 11 agosto 2014 n. 116;
- 65.dopo l'avvio delle nuove attività di cromatura e argentatura ripetere la caratterizzazione dei fanghi derivanti dall'impianto di depurazione ed inviare i risultati alla Città metropolitana e ad Arpa Lazio;
- 66.la gestione dei rifiuti in regime di "deposito temporaneo" deve essere effettuata nel rispetto delle condizioni stabilite dalla Parte Quarta del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 ed in particolare a quanto previsto dall'art. 183, comma 1, lettera bb) del D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 e s.m.i.;
- 67.le aree individuate per il deposito dei rifiuti devono essere pavimentate e coperte, identificate e contrassegnate per rendere evidente caratteristiche, natura e la pericolosità, con opportuna cartellonistica, in cui siano riportati codice CER e descrizione del rifiuto.
- 68.i recipienti contenenti i rifiuti devono possedere adeguati requisiti di resistenza in relazione alle proprietà chimico-fisiche ed alle caratteristiche del contenuto. Tali recipienti devono essere provvisti sia d'idonee chiusure, per impedire la fuoriuscita del contenuto, sia di dispositivi atti a rendere sicure ed agevoli le operazioni di riempimento, svuotamento, movimentazione ed ispezione;
- 69.i rifiuti prodotti devono essere inviati ad impianti di recupero o smaltimento, debitamente autorizzati; è responsabilità del gestore verificare il possesso delle autorizzazioni ;
- 70.gli oli usati devono essere gestiti in conformità agli obblighi previsti per i detentori dalla normativa vigente in materia e lo stoccaggio deve possedere i requisiti previsti dall'art. 2 del D.M. 392/96;

ENERGIA

- 71.il Gestore dovrà garantire un uso efficiente dell'energia e controllarne i consumi come previsto dal PMeC;

DEPOSITI PRODOTTI CHIMICI

- 72.i prodotti chimici devono essere depositati in area pavimentata e coperta dedicata, suddivisi per tipologia, al fine di ridurre il rischio di reazioni chimiche, in caso di dispersione accidentale nell'area di deposito. I bacini di contenimento devono avere capacità pari all'intero volume del contenitore o pari ad 1/3 del volume complessivo dei contenitori, qualora i contenitori siano in numero maggiore di uno. In ogni caso, il bacino di contenimento deve avere capacità eguale a quella del più grande dei contenitori;

73. non usare lo stesso bacino di contenimento per due contenitori di sostanze che possano reagire tra loro. I prodotti devono essere depositati tutti in modo che siano chiaramente visibili le relative etichette e il contenuto;
74. la movimentazione degli imballaggi pieni deve sempre essere preceduta dal controllo della corretta chiusura dell'imballaggio e della sua integrità strutturale;

SUOLO E ACQUE SOTTERRANEE

75. **entro 60 giorni dal rilascio del presente provvedimento**, la Società dovrà trasmettere una perizia giurata, effettuata da tecnico abilitato, attestante la completa impermeabilizzazione di tutte le aree dell'installazione;
76. il Gestore dovrà verificare l'assenza di lesioni su tutta la pavimentazione dell'installazione, al fine di escludere possibili infiltrazioni di inquinanti nel sottosuolo, e dovrà presentare, ogni anno, in occasione della trasmissione degli autocontrolli di cui alla prescrizione n° 3, apposita attestazione;

CONTROLLI ARPA LAZIO

77. Arpa Lazio Sezione Provinciale di Roma è l'autorità titolare della conduzione dei controlli previsti dal presente provvedimento e definisce, sentito anche il Gestore, le modalità tecniche e le tempistiche più adeguate all'attuazione dell'allegato piano di monitoraggio e controllo, garantendo in ogni caso il rispetto dei parametri di cui al piano medesimo che determinano la tariffa dei controlli;
78. sono a carico del Gestore i controlli programmati effettuati da Arpa Lazio previsti dall'articolo 3 del Decreto Interministeriale 24/04/2008, "Modalità, anche contabili, e tariffe da applicare in relazione alle istruttorie ed ai controlli previsti dal decreto legislativo 18 febbraio 2005, n. 59";
79. la Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio, dopo la trasmissione annuale dei risultati dell'autocontrollo del Gestore, dovrà:
- verificare i rapporti periodici inviati dal Gestore individuando eventuali criticità ambientali ed eventuali non conformità e provvedendo ad informarne la Città metropolitana;
 - accertare quanto previsto dal comma 3 lettere a), b) e c) dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006;
 - effettuare i controlli secondo le frequenze e le modalità specificate nel PMeC, comunicando gli esiti e indicando le situazioni di mancato rispetto delle prescrizioni e proponendo le misure da adottare secondo quanto previsto dal comma 6 dell'articolo 29-decies del D. Lgs. 152/2006;
80. nel triennio successivo alla trasmissione della documentazione integrativa di cui alla prescrizione n° 27, la Sezione Provinciale di Roma di Arpa Lazio, nell'ambito degli ordinari controlli delle AIA di cui all'articolo 29-decies comma 3 del D. Lgs. 152/2006, dovrà verificare in sito quanto dichiarato dal Gestore nell'ambito della relazione "Verifica applicabilità della relazione di riferimento su suolo e acque sotterranee" volta ad escludere l'installazione dagli obblighi di presentazione della relazione di riferimento di cui al D.M. 272 del 13/11/2014.